TRIBUNALE di NAPOLI
SEZIONE FERIALE

il Collegio, composto dai Magistrati:

dott. Giulio Cataldi	Presidente rel.
Dott. Ciro Caccaviello	Giudice
Dott. Vincenzo Pappalardo	Giudice

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. r.g. 13913/2020 proposto da:

S.r.l.

contro

S.r.l.

ed avente ad oggetto l'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione XIV civile, depositata in data 14 luglio 2020

*****

S.r.l., e, per essa, S.p.A., quale mandataria, ha instaurato una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Immobiliare S.r.l.

La creditrice ha dapprima notificato un atto di precetto con cui, sull'assunto del mancato adempimento a due contratti di mutuo concessi, rispettivamente, per € 2.000.000,00 e per € 800.000,00, ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.114.827,28; e, poi, decorso il termine di cui all'atto di precetto, e sulla scorta di una garanzia ipotecaria concessa da S.r.l. sull'immobile sito in Napoli, alla via , n. , ha notificato atto di pignoramento.

Il G.E. ha nominato un esperto per la perizia di stima, che ha valutato l'immobile € 1.160.000,00, e, poi, con ordinanza del 5.12.2019, ha autorizzato la vendita del cespite, delegando le relative operazioni al professionista già nominato custode.

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A

Nella procedura sono intervenuti, quali creditori ipotecari, il , n. , e .

S.r.l. ha proposto opposizione all'esecuzione, basata, quale unico motivo, sulla nullità dei contratti di mutuo per violazione dell'art. 38 T.U.B. e della delibera C.I.C.R. del 22.04.1995. In sostanza, l'esecutata ha sostenuto la nullità dei contratti di mutuo, perché concessi per un ammontare superiore al limite di finanziabilità fissato per legge, e, dunque, stipulati in violazione della norma imperativa dell'art. 38 e dei provvedimenti attuativi della stessa: a suo dire, infatti, anche a considerare gli altri due immobili concessi in garanzia ipotecaria, siti uno in e l'altro in ( ), il valore dei cespiti risultava di gran lunga inferiore al massimo finanziamento erogabile, pari all'80 % del valore dei beni concessi in garanzia. Su tali premesse in fatto, l'opponente ha sostenuto, in diritto, la nullità dei contratti di mutuo, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, e la conseguente nullità anche dell'azione esecutiva intrapresa, in mancanza di un valido titolo esecutivo, con effetti retroattivi al momento del pignoramento, e ricadute anche sugli atti di intervento; ed ha chiesto, pertanto, al G.E. di sospendere l'esecuzione, visto anche l'evidente *periculum in mora* legato all'imminente fissazione della vendita all'asta.

Il G.E., disattesa l'istanza di sospensione *inaudita altera parte*, fissata l'udienza e provocato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza dell'11.7.2020, ha respinto l'istanza cautelare. Ad avviso del G.E., infatti, a prescindere da ogni valutazione in merito al contratto di mutuo azionato dal creditore procedente, risultava decisiva la circostanza che altri creditori muniti di titolo esecutivo idoneo alla prosecuzione delle attività liquidatorie avessero spiegato intervento nella procedura; dunque, secondo il giudice della prima fase, anche l'eventuale vizio dei contratti di mutuo azionati dal

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: ArubaPEC S

procedente non si sarebbero potuti ripercuotere sull'intera procedura, stanti i principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 61 del 2014, secondo cui l'inefficacia sopravvenuta del titolo del creditore procedente, non inficia la validità ed efficacia del pignoramento intrapreso sulla base dello stesso in casi, quale quello in oggetto, di plurimi creditori intervenuti.

S.r.l. propone reclamo al collegio avverso la citata ordinanza.

Dopo aver nuovamente ricostruito la vicenda oggetto di causa, la reclamante si duole della lettura data dal G.E. del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, dal momento che – a suo dire – quel principio non sarebbe applicabile in casi, quale quello in oggetto, di invalidità originaria del pignoramento, per difetto *ab origine* del titolo esecutivo o per mancanza dei presupposti processuali dell'azione esecutiva: e questa sarebbe proprio la fattispecie in questione, dal momento che il creditore procedente, valendosi delle disposizioni dell'art. 41 T.U.B., non aveva notificato il titolo esecutivo prima di intraprendere l'esecuzione.

Sostiene, altresì, che anche a voler applicare nel caso di specie i principi giurisprudenziali relativi alla cd. oggettivazione del pignoramento, dovrebbe comunque riconoscersi che, per effetto del venir meno con efficacia retroattiva del titolo del creditore procedente, vi sarebbe comunque stato un periodo, anteriore all'intervento, in cui la procedura è vissuta in assenza di titolo, in violazione del principio *nulla executio sine titulo*.

Lamenta, poi, anche l'omesso esame del *fumus* dell'istanza cautelare, espressamente accantonata dal G.E. sull'errato presupposto della salvezza in ogni caso della procedura in ragione della presenza di creditori titolati intervenuti. Richiamati, infine, gli argomenti già spesi nella prima fase a sostegno della nullità del mutuo concesso per somma

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A.

eccedente il massimo erogabile, ha chiesto al Collegio di riformare l'ordinanza di prime cure, e sospendere l'esecuzione.

Si sono costituite S.r.l. e , resistendo al gravame.

Ad avviso del Collegio, il reclamo è infondato e non può trovare accoglimento.

La questione da esaminare attiene all'esatta interpretazione ed applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la già citata sentenza delle sezioni unite n. 61 del 2014, secondo cui, affermata la *"pariteticità di posizioni tra creditore pignorante e creditore titolato interveniente" … "la caducazione del titolo posto a base dell'azione esecutiva del creditore procedente non travolge la posizione degli interventori titolati, a prescindere dalla circostanza che dopo il relativo pignoramento ve ne sia stato altro successivo"*.

Il G.E. ha fatto un'applicazione netta di tale principio, giungendo, coerentemente, a ritenere irrilevanti le questioni di merito poste da a fondamento dell'opposizione, proprio in ragione della presenza di creditori titolati intervenuti nella procedura.

Sostiene, al contrario, la debitrice esecutata, odierna reclamante, che quel principio di diritto sia stato letto in maniera incompleta, dal momento che le stesse sezioni unite avevano avvertito la necessità di precisare, da un canto, *"che quel principio di fondo non trova applicazione nel caso in cui uno o più creditori, muniti di titolo esecutivo, intervengano nel processo esecutivo dopo che sia stata pronunciata la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente e, quindi, sia sopravvenuta l'illegittimità dell'azione esecutiva da lui esercitata"* (ma non è questo il caso); e, dall'altro e soprattutto, che *"il principio è da intendersi riferito all'ipotesi di sopravvenuta invalidità del titolo esecutivo derivata dalla c.d. caducazione, dalla quale occorre distinguere le diverse ipotesi di invalidità originaria del pignoramento, sia per difetto ab origine di titolo esecutivo, sia per*

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: Aruba

vizi intrinseci all'atto o per mancanza dei presupposti processuali dell'azione esecutiva". Secondo la reclamante, il caso in esame rientrerebbe proprio in questa seconda precisazione, dal momento che la (dedotta) nullità del mutuo implicherebbe il venir meno *ab origine* dell'azione esecutiva, in quanto portata avanti in assenza di un valido titolo esecutivo e non preceduta dalla rituale notificazione dello stesso (in virtù della norma speciale di cui all'art. 41 TUB).
L'assunto non è condivisibile.
Quanto ai vizi degli atti prodromici (quale sarebbe la mancata notifica del titolo esecutivo), le stesse S.U. ebbero cura di chiarire che sussiste l'invalidità di tutti gli atti esecutivi posti in essere a seguito di pignoramento invalido per vizi degli atti prodromici *"ove non sanati … per mancata tempestiva opposizione"*; sanatoria senza dubbio verificatasi nel caso di specie, per effetto della mancata proposizione di una tempestiva opposizione agli atti volta a far valere quella mancata notificazione.
Quanto invece al difetto originario del titolo, i giudici di legittimità, pur evidenziando che la casistica da esaminare sarebbe stata tanto vasta da non consentirne un analitico esame, fornirono alcune esemplificazioni, riferite all'ipotesi di titoli giudiziali (questa essendo la fattispecie sottoposta al loro vaglio); e, in quest'ottica, ritennero di dover distinguere l'ipotesi *"in cui il titolo giudiziale sia inficiato da un vizio genetico che lo renda inesistente o il caso in cui l'atto posto a fondamento dell'azione esecutiva non sia riconducibile ab origine al novero dei titoli esecutivi di cui all'art 474 c.p.c."*, dal differente caso che viene a determinarsi quando il titolo *"venga meno in ragione delle vicende del processo nel quale si è formato, cioè sia caducato per fatto sopravvenuto"*, ulteriormente spiegando che *"in tale ultima eventualità, ai fini dell'applicazione del principio di 'conservazione' del processo esecutivo in cui siano presenti creditori titolati, non rileva – né occorre verificare in sede esecutiva e/o oppositiva – se il titolo*

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: ArubaPEC

esecutivo di formazione giudiziale sia venuto meno con efficacia ex tunc ovvero ex nunc".

Dunque, pur tenendo ben presente che il ragionamento delle s.u. è incentrato solo sui titoli di formazione giudiziale, ritiene il Collegio che il discrimine sia da compiere non tanto sulla eventuale retroattività della caducazione del titolo, quanto sulla sussistenza, al momento dell'intervento dei creditori titolati, di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la procedura esecutiva. Si tratta, del resto, anche di una doverosa tutela dell'affidamento del creditore intervenuto sul quale, una volta affermato il principio della pariteticità delle posizioni di creditore pignorante e creditori intervenuti, non può farsi gravare l'onere (diabolico) di una previsione circa la possibilità di future opposizioni e circa il loro esito. Ciò che può essere, invece, richiesto al creditore intervenuto (coerentemente con l'intero discorso sviluppato dalle sezioni unite) è la verifica circa l'esistenza di un titolo rientrante nel novero dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., che non sia stato caducato prima dell'intervento stesso.

Dunque, pur con tali ulteriori precisazioni, l'ordinanza del G.E. va interamente condivisa, dal momento che, quand'anche il titolo in virtù del quale

S.r.l. ha intrapreso l'azione esecutiva venisse caducato in esito alla fase di merito del giudizio di opposizione, non per questo verrebbe meno l'azione esecutiva, stanti gli interventi titolati di e del , n. , che hanno chiaramente palesato la loro intenzione di procedere nell'attività liquidatoria.

Al rigetto del reclamo fa seguito la condanna della reclamante al pagamento delle spese della fase, liquidate come da dispositivo in favore delle parti costituite, tenuto conto delle attività difensive effettivamente svolte.

P.Q.M.

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A

Il Tribunale rigetta il reclamo proposto da S.r.l. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione XIV civile, depositata in data 14 luglio 2020;
condanna al pagamento delle spese della presente fase in favore di e di S.r.l., liquidate, rispettivamente, in € 900,00, oltre IVA e CPA, ed in € 700,00, oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio della sezione feriale, in data 12 agosto 2020.

Il Presidente rel.
Giulio Cataldi
Firma digitale

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A.